



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma
Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721
segreteria@consulentilavoro.pr.it
www.consulentilavoro.pr.it
PEC: ordine.parma@consulentidellavoropec.it
C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

SINTESI NUOVO REGOLAMENTO
FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
in vigore dal 1 gennaio 2015

Abbreviazioni:

FCO: formazione continua obbligatoria

CNO: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulti del Lavoro

CPO: Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulti del Lavoro

CdL: consulente del lavoro

Oggetto	Conferme	Novità
Obbligo formativo	Fine: garantire la qualità, l'efficienza e lo sviluppo della prestazione professionale	Obbligati tutti i CdL a prescindere dalla forma e dalla modalità di svolgimento della professione
Materie oggetto della FCO	Individuate 21 aree	Inserite le seguenti materie: - certificazione dei contratti di lavoro - tecniche di comunicazione istituzionale e professionale
Durata e obbligo formativo	- Periodo di valutazione della FCO: biennale 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016 - numero crediti da conseguire nel biennio = 50 di cui almeno 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico - conseguimento di almeno 16 crediti formativi all'anno - riproporzionamento per i neo iscritti	Debito formativo Per ogni biennio, il CdL può beneficiare di un debito formativo di massimo 9 crediti da recuperare entro il 30 giugno del biennio successivo (entro il 30/06/2017) Si tratta di un'opportunità a cui ricorre in via eccezionale
Eventi formativi	Il CdL sceglie liberamente l'evento formativo al quale partecipare	Ampliamento della formazione in e-learning al 40% massimo .
	Per eventi formativi si intendono: convegni, seminari, tavole rotonde, esami e master universitari, corsi	Su richiesta motivata dell'iscritto o per motivi di carattere generale, il CPO può autorizzare percentuali superiori
	Gli eventi formativi possono essere organizzati: - dal CNO e dalle sue Fondazioni - dal CPO	Gli eventi formativi possono essere organizzati: - da associazioni di iscritti agli Albi e da soggetti terzi preventivamente autorizzati dal CNO
Attività formative	Elenco di dieci attività che implicano la maturazione di crediti formativi previa presentazione al CPO della relativa attestazione	- insegnamento in scuole secondarie, corsi universitari e post universitari - partecipazione a commissioni di certificazione
Maturazione crediti	Ad ogni ora di partecipazione è attribuito un credito I singoli eventi formativi sono infrazionabili Per le attività formative, diverse dagli eventi formativi, è prevista una specifica attribuzione di crediti come indicato nell'art. 6 del Regolamento	Facoltà del CPO di prevedere la frazionabilità degli eventi formativi in base agli argomenti trattati

<i>Oggetto</i>	<i>Conferme</i>	<i>Novità</i>
Eventi accreditati	Gli eventi formativi organizzati dal CNO e dal CPO di qualsiasi provincia sono accreditati di diritto	<ul style="list-style-type: none"> - Gli eventi formativi organizzati da altri Ordini Professionali sono accreditati su richiesta del CdL dal CPO, se sussistono i requisiti previsti dal Regolamento FCO - per gli eventi in e-learning è necessario che la piattaforma sia autorizzata dal CNO - gli eventi svolti da altri soggetti (es. Teleconsul, Ipsoa) devono essere preventivamente autorizzati dal CNO
Sospensio-ni	<p>Esonero, su richiesta del CdL, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maternità, adozione e affidamento - malattia - infortunio - inabilità temporanea, disabilità o invalidità - servizio civile - assistenza a persone di cui alla L. 104/92 - altri casi di documentato impedimento 	<p>Eliminato l'esonero dall'obbligo della FCO per il CdL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ultra 70 enne - che non svolge l'attività professionale <p>Introdotta l'esonero per richiamo alle armi volontario, soccorso alpino o speleologico</p>
Adempimenti del CdL	<p>Entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio formativo, il CdL deve presentare al CPO la dichiarazione che attesta la formazione biennale conseguita.</p> <p>La documentazione comprovante la formazione conseguita deve essere conservata dal CdL per almeno i 6 mesi successivi alla data della presentazione della suddetta dichiarazione. Infatti, entro tale termine, il CPO può verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni inviate.</p>	
Sanzioni		La violazione dell'obbligo di curare la propria formazione costituisce illecito disciplinare

Per l'approfondimento dell'argomento vi invitiamo a leggere il Regolamento allegato.

Parma, 16 febbraio 2015